



Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «SECO» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione».

Titolo prima dell'art. 1

Titolo 1: Applicabilità della LPG²

Art. 1 Relazioni elettroniche con le autorità

(art. 1 LADI; 55 cpv. 1^{bis} LPG²)

¹ In applicazione dell'articolo 55 capoverso 1^{bis} LPG², le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa

¹ RS 837.02

² RS 830.1

³ RS 172.021

concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applicano per le procedure secondo la LADI⁴.

² Le relazioni elettroniche avvengono tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d LADI).

Inserire prima del titolo 1a

Art. 1a, rubrica

Provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro
(art. 1 cpv. 3 LADI)

Ex art. 1

Inserire dopo il titolo 1a

Art. 2

Ex art. 1a

Art. 2a

Ex art. 2

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 2: Annuncio, informazione sui diritti e sugli obblighi, consulenza e controllo

Art. 18 cpv. 1–3 e 5

¹ L'annuncio per il collocamento nonché i successivi colloqui di consulenza e di controllo competono al servizio del luogo di domicilio dell'assicurato.

² È considerato luogo di domicilio dell'assicurato il suo domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile svizzero⁵.

³ Le persone che beneficiano di una misura di protezione degli adulti e che non dimorano abitualmente nel luogo in cui ha sede l'autorità di protezione degli adulti possono, con l'autorizzazione scritta di tale autorità, partecipare

⁴ RS 837.0

⁵ RS 210

ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del luogo di dimora.

⁵ Le persone che dimorano temporaneamente in Svizzera per cercarvi lavoro (art. 64 del regolamento (CE) n. 883/2004⁶) devono annunciarsi personalmente presso il servizio competente del luogo di dimora, designato dal Cantone. Per la durata della ricerca di lavoro in Svizzera non possono cambiare detto servizio.

Art. 19 Annuncio personale per il collocamento

(art. 10 cpv. 3 e Art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ L'assicurato deve annunciarsi personalmente. L'annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).

² Al momento dell'annuncio, l'assicurato deve fornire il suo numero d'assicurato dell'AVS.

³ L'assicurato sceglie la cassa di disoccupazione al momento dell'annuncio.

⁴ Il servizio conferma all'assicurato la data dell'annuncio e la cassa di disoccupazione scelta.

⁵ Entro un giorno lavorativo dall'annuncio, il servizio invita l'assicurato che si è annunciato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online a partecipare a un colloquio di consulenza e di controllo per presentarsi personalmente (art. 22 cpv. 1 e 2).

Art. 19a

Abrogato

Art. 20 Verifica dell'annuncio

(art. 29 LPGa, 17 cpv. 2 LADI)

¹ Il servizio competente verifica la validità del numero d'assicurato dell'AVS.

² Il servizio esamina e inserisce i dati d'iscrizione nel sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b LADI).

Art. 20a Informazione sui diritti e sugli obblighi

(art. 27 LPGa)

¹ Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare sulla

⁶ RS 0.831.109.268.1

procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

² Le casse di disoccupazione informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse di disoccupazione (art. 81 LADI).

³ I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI).

Art. 21 Consulenza e controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ Dopo essersi annunciato, l'assicurato è invitato dal servizio competente a presentarsi a colloqui di consulenza e di controllo, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter essere contattato entro un giorno lavorativo da tale servizio.

² Il servizio registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui.

Art. 22 Colloqui di consulenza e di controllo
(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato si è annunciato per il collocamento.

² Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo viene verificata l'identità dell'assicurato. Quest'ultimo deve inoltre presentare la prova delle ricerche di lavoro e le altre informazioni richieste dal servizio competente.

³ Il servizio effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato.

Art. 23, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, cpv 2 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e b, nonché cpv. 3

¹ I dati di controllo sono forniti dall'assicurato tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata».

² Tali dati forniscono informazioni su:

- b. tutti i fatti importanti per valutare il diritto dell'assicurato, come malattia, servizio militare, assenze per vacanze, partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, guadagno intermedio e entità della perdita di lavoro computabile.

³*Abrogato*

Art. 24 Esame dell'idoneità al collocamento ed entità della perdita di lavoro computabile
(art. 49 LPGA, 15 LADI)

¹ Se considera l'assicurato non idoneo al collocamento o se l'entità della perdita di lavoro computabile è mutata, il servizio competente ne informa la cassa di disoccupazione.

² Il servizio emana una decisione al riguardo.

Art. 28 Scelta e mutamento della cassa
(art. 20 cpv. 1 e 78 cpv. 2 LADI)

¹ L'assicurato sceglie la cassa di disoccupazione al momento in cui si annuncia sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d LADI) o presso il servizio competente.

² L'assicurato può mutare cassa, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, soltanto se abbandona il campo d'attività della cassa di disoccupazione. Salvo alla scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all'inizio di un periodo di controllo.

³ Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del caso assicurativo sin dall'inizio del periodo di controllo che segue l'annuncio del mutamento di domicilio presso il nuovo servizio competente. La cassa di disoccupazione precedente mantiene i diritti di accesso al caso assicurativo per le procedure in corso.

Art. 29 Esercizio del diritto all'indennità
(art. 40 LPGA e 20 cpv. 1 e 2 LADI)

¹ Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un'interruzione di almeno sei mesi, l'assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa di disoccupazione:

- a. la domanda d'indennità di disoccupazione;
- b. gli attestati del datore di lavoro concernenti gli ultimi due anni;
- c. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
- d. le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all'indennità.

² Al fine di far valere il suo diritto all'indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l'assicurato presenta alla cassa di disoccupazione:

- a. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
- b. gli attestati di guadagno intermedio;
- c. le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all'indennità.

³ Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all'assicurato un congruo termine per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.

⁴ Se l'assicurato non può provare, mediante attestati, fatti rilevanti per valutare il diritto all'indennità, la cassa di disoccupazione può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall'assicurato, se questa appare verosimile.

Art. 30 Pagamento delle indennità e conteggio delle prestazioni per le autorità fiscali

(art. 19 LPGa, 20, 96b e 97a LADI)

¹ La cassa di disoccupazione paga l'indennità per il periodo di controllo trascorso, di regola nel corso del mese seguente.

² L'assicurato riceve un conteggio scritto.

³ La cassa di disoccupazione consegna all'assicurato a destinazione delle autorità fiscali un attestato in cui sono conteggiate le prestazioni ricevute. Nei Cantoni che prevedono la possibilità di un invio diretto alle autorità fiscali cantonali, i conteggi delle prestazioni sono trasmessi loro direttamente per via elettronica (art. 97a cpv. 1 lett. c^{bis} e cpv. 8 LADI).

Art. 37 cpv. 4 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b

⁴ Il guadagno assicurato è ridefinito se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione:

- b. l'entità della perdita di lavoro computabile dell'assicurato è mutata.

*Art. 40b**Concerne soltanto il testo francese**Art. 42 cpv. 2**Concerne soltanto il testo francese**Art. 45 cpv. 1, frase introduttiva**Concerne soltanto il testo francese**Art. 59, rimando contenuto nella rubrica nonché cpv. 2*

(art 36 cpv. 2, 3 e 5 LADI)

² Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto al servizio cantonale tramite il modulo dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 60 cpv. 5

⁵ Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del caso assicurativo per analogia all'articolo 28 capoverso 3.

*Art. 64**Abrogato**Art. 69 cpv. 1*

¹ Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, tramite il modulo dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, al più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.

*Art. 72**Abrogato**Art. 77 cpv. 1–4*

¹ L'assicurato che fa valere l'indennità per insolvenza deve presentare alla cassa di disoccupazione competente:

- a. la domanda d'indennità per insolvenza;
- b. il numero d'assicurato dell'AVS;

- c. se è di cittadinanza straniera, il permesso per stranieri;
- d. tutte le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all'indennità.

² Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all'assicurato un congruo termine per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.

³ Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto presso la cassa pubblica di detto Cantone. Il trattamento di queste domande compete alla cassa di disoccupazione pubblica in cui ha sede il datore di lavoro.

⁴ Se il datore di lavoro non è oggetto di un'esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell'assicurato. Se esistono luoghi di lavoro in diversi Cantoni, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione designa la cassa di disoccupazione competente.

Art. 81a cpv. 1

¹ Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell'efficacia delle misure al sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b LADI).

Art. 87 Attestazione dell'organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione (art. 59^{bis} LADI)

L'organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione redige per ogni periodo di controllo un'attestazione che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento e le assenze.

Art 109b Rimando contenuto nella rubrica (art. 83 cpv. 1^{bis} LADI)

Art. 110 cpv. 4 *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 119 cpv. 1

¹ La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

- a. secondo il luogo in cui l'assicurato adempie l'obbligo di controllo, riguardo all'indennità di disoccupazione (art. 18);
- b. secondo il luogo dell'azienda, per quanto riguarda l'indennità per lavoro ridotto;
- c. secondo il luogo dell'azienda, per quanto riguarda l'indennità per intemperie;
- d. secondo la sede dell'istituzione richiedente, per quanto riguarda i sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;
- e. secondo il luogo di domicilio dell'assicurato, in tutti gli altri casi.

Art. 119a cpv. 4

⁴ *Abrogato*

Art. 119b cpv. 1

¹ Le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dalla loro entrata in funzione, disporre del titolo di «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e consulenza al personale» oppure possedere un'esperienza professionale o una formazione ritenute equivalenti dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 119c^{bis} cpv. 2 lett. b

² Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collocamento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:

- b. a fornire all'URC le informazioni necessarie a quest'ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema d'informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b LADI).

Art. 122 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 125 Conservazione degli atti

(art. 46 LPGA, 96b LADI)

¹ I libri e i giustificativi contabili sono conservati per dieci anni. I dati sui casi assicurativi sono conservati per almeno cinque anni dopo il loro ultimo trattamento.

² L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sorveglia l'esecuzione della conservazione degli atti.

Art. 126a cpv. 1

¹ Nei casi di cui all'articolo 97a capoverso 4 LADI è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁷ sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 128 cpv. 1

¹ La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con gli articoli 77 e 119.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

⁷ RS 172.041.1

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di un altro atto normativo

L'atto normativo qui appresso è modificato come segue:

Ordinanza del 16 gennaio 1991⁸ sul collocamento

Art. 51 Registrazione delle persone in cerca d'impiego e dei posti vacanti
(art. 24 LC)

¹ Nell'ambito del collocamento pubblico, sono considerate persone in cerca d'impiego le persone che si sono annunciate personalmente per il collocamento alle autorità preposte al mercato del lavoro.

² Le autorità preposte al mercato del lavoro registrano secondo criteri uniformi le persone in cerca d'impiego e i posti vacanti annunciati.

³ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione fissa questi criteri d'intesa con le competenti autorità cantonali.

⁴ Le autorità preposte al mercato del lavoro provvedono affinché il contenuto degli annunci dei posti vacanti non sia discriminatorio.

Art. 53b cpv. 2 lett g (concerne soltanto il testo francese) e h, nonché cpv. 3 e 5

² Devono fornire i seguenti dati:

h. nome del datore di lavoro e dell'impresa acquisitrice.

³ L'annuncio del posto vacante deve in linea di principio essere effettuato tramite la piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. e LADI).

⁵ I datori di lavoro possono pubblicare in altro modo i posti vacanti che sono tenuti ad annunciare secondo il capoverso 1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma della pubblicazione sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento.

⁸ RS 823.111

Art. 57a cpv. 1

¹ Nei casi di cui all'articolo 34a capoverso 4 LC è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁹ sugli emolumenti (OgeEm).

⁹ RS 172.041.1